

Tribunale di Mantova 21 maggio 2009 – Est. Bernardi.

**Consulenza tecnica preventiva – Proposizione di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in pendenza del giudizio di cognizione – Inammissibilità.**

*Poiché l'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. è finalizzato alla composizione conciliativa della controversia ed è stato introdotto per ragioni eminentemente deflattive al fine di evitare l'instaurazione dell'ordinario giudizio di merito, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi della predetta norma quando tale giudizio è già pendente. (mb)*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**IL CASO.it**

Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 19-5-2009 così provvede:

letto il ricorso promosso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. da O. L. e P. G.;

visti gli atti di costituzione di M. S. s.r.l. e da C. E. s.r.l.;

rilevato che, a seguito di sollecitazione da parte di questo giudice, parte ricorrente ha precisato che il ricorso s'intende presentato ex art. 696 bis c.p.c.;

rilevato che il medesimo giorno l'istante ha notificato sia il ricorso per accertamento tecnico sia l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito che, pertanto, risulta essere attualmente già pendente;

rilevato che l'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. è finalizzato alla composizione conciliativa della controversia ed è stato introdotto per ragioni eminentemente deflattive (si prescinde infatti dal requisito dell'urgenza) e cioè al fine di evitare l'instaurazione dell'ordinario giudizio di merito come si desume dal tenore della rubrica della norma, dal primo comma (che fa riferimento all'espletamento della consulenza "in via preventiva") nonché dal penultimo comma di tale disposizione (ove è previsto che la relazione del consulente possa essere acquisita nel "successivo giudizio di merito");

osservato inoltre che non appare coerente con il sistema processuale la contemporanea esistenza di due procedimenti vertenti sui medesimi fatti ed entrambi affidati alla direzione (sia pure secondo diverse modalità e poteri) della stessa autorità giudiziaria non potendosi inoltre sottovalutare il rischio di duplicazione di attività e di costi nonché di possibili esiti contrastanti degli accertamenti tecnici se non altro per la diversità dei mezzi di prova che possono essere espletati nell'ambito del procedimento ordinario rispetto a quello di consulenza tecnica preventiva;

ritenuto pertanto che il ricorso ai sensi della norma in esame non può essere proposto a lite già iniziata;

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso e, attesa la novità della questione, compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova il 21 maggio 2009.